



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 27 novembre 2013;

VISTO l'articolo 8 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 25 gennaio 2016;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 22 aprile 2022;

VISTA la convenzione stipulata tra il Ministero delle imprese e del made in Italy (di seguito *Ministero*), sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Associazione Bancaria Italiana (di seguito *ABI*) e Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. (di seguito *CDP*) in data 14 febbraio 2014, e successivi addendum;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

VISTA la legge del 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii., che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO l'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 11 novembre 2022 n. 173 che dispone che «Le denominazioni “Ministero delle imprese e del made in Italy” e “Ministero delle imprese e del made in Italy” sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni “Ministero dello sviluppo economico” e “Ministero dello sviluppo economico”»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2021, n. 149, pubblicato sulla G.U. n. 260 del 30 ottobre 2021, recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico”;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 novembre 2021 di Individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio 2022, serie generale n. 39;



VISTA la nomina del dott. Giuseppe Bronzino a Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del *Ministero* avvenuta con d.P.C.M. del 12 gennaio 2022 registrato dalla Corte dei Conti al n. 97 del 28 gennaio 2022;

VISTO l'articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dall'art. 1, comma 42, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

CONSIDERATE le specifiche sanzioni in caso di violazione dell'art. 53, comma 16 ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l'articolo 1, comma 55, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che, al fine di favorire la transizione del sistema produttivo nazionale verso la manifattura digitale e di incrementare l'innovazione e l'efficienza del sistema imprenditoriale, anche tramite l'innovazione di processo o di prodotto, consente alle imprese di micro, piccola e media dimensione di accedere ai finanziamenti e ai contributi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, per l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e mecatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti;

VISTO il comma 56 del medesimo articolo 1, che, a fronte della realizzazione di investimenti aventi le predette finalità prevede la maggiorazione del 30% del contributo di cui all'articolo 2, comma 4, del citato decreto-legge n. 69/2013;

VISTO l'articolo 1, comma 227, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che, a fronte dell'acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell'ambito di programmi finalizzati a migliorare l'ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi, prevede che i contributi di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, siano rapportati agli interessi calcolati, in via convenzionale, sul finanziamento a un tasso annuo del 3,575 per cento;

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197 di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025;

VISTO il decreto 30 dicembre 2022 del Ministero dell'economia e delle finanze di ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025;

VISTO il decreto 5 gennaio 2023 con il quale il Ministro delle imprese e del made in Italy ha proceduto all'assegnazione delle risorse del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023, tra gli altri, al titolare della Direzione generale per gli incentivi alle imprese;

VISTO l'articolo 20, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che prevede l'erogazione del contributo in un'unica soluzione per le domande, presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dal 1° maggio 2019 ossia dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 34/2019, aventi un importo del finanziamento deliberato non superiore a 100.000,00 euro;



VISTO l'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha apportato modifiche al comma 4 del predetto articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, prevedendo l'erogazione del contributo in un'unica soluzione per le domande, presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dal 17 luglio 2020, ossia dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 76/2020, aventi un importo del finanziamento deliberato non superiore a 200.000,00 euro;

VISTO l'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che ha apportato modifiche al comma 4 del predetto articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, prevedendo l'erogazione in un'unica soluzione per le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dal 1° gennaio 2021, indipendentemente dall'importo del finanziamento deliberato;

VISTO l'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che ha apportato modifiche al comma 4 del predetto articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, prevedendo l'erogazione del contributo in più quote per le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dal 1° gennaio 2022, ferma restando la possibilità di procedere all'erogazione in un'unica soluzione, nei limiti delle risorse disponibili, in caso di finanziamenti di importo non superiore a 200.000 euro;

VISTA la circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del *Ministero* del 15 febbraio 2017, n. 14036 e ss.mm.ii., recante i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 25 gennaio 2016;

VISTA la circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del *Ministero* del 6 dicembre 2022, n. 410823, recante i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, 22 aprile 2022;

TENUTO CONTO dell'adesione alla suddetta convenzione, così come modificata dai successivi addendum, stipulata tra il *Ministero*, l'*ABI* e *CDP* da parte della **BANCA IFIS S.P.A.** come risultante dall'elenco pubblicato nel sito internet del *Ministero*;

VISTA la domanda di accesso alle agevolazioni

- CUP N. **B62E23011300008**
- Dell'impresa **FACCHINI LINO SNC DI FACCHINI PAOLO & C.**
- Con sede legale in **VIA BELTRAMI 8 Curtatone (MN)**
- Sede operativa in **VIA BELTRAMI 8 Curtatone (MN)**
- Codice Fiscale/ Partita IVA **02259450209**
- Dimensione impresa **Piccola**
- Settore di attività **Altro**
- Codice ATECO 2007 **01.61.00**
- Misura consentita dell'agevolazione per settore e dimensione di impresa **20 % ESL**
- Presentata il **26/10/2022**
- Alla **BANCA IFIS S.P.A.**



VISTO il decreto 31 maggio 2017, n. 115, del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 luglio 2017, n. 175, recante il regolamento per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il COR 10500969 rilasciato dal predetto Registro nazionale degli aiuti di Stato il 22/02/2023;

VISTA la richiesta di prenotazione provvista e contributo n° 22NS110312016936 del 03/11/2022 presentata dalla BANCA IFIS S.P.A.;

VISTA la comunicazione di avvenuta prenotazione del contributo del Ministero n° 381564 del 08/11/2022;

VISTA la comunicazione dei finanziamenti deliberati n° 424715 del 16/12/2022 da parte della BANCA IFIS S.P.A.;

CONSIDERATO che la BANCA IFIS S.P.A. ha deliberato un finanziamento bancario/finanziamento in leasing (di seguito "finanziamento") in data 27/10/2022 della durata di 5 anni per un importo pari a 225.000,00 €, a fronte di investimenti per l'acquisizione/acquisto di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo (di seguito *investimenti in beni strumentali*) e/o di investimenti in beni materiali e immateriali elencati negli allegati n. 6/A e n. 6/B alle predette circolari n. 14036 del 15 febbraio 2017 e ss.mm.ii. e n. 410823 del 6 dicembre 2022 e ss.mm.ii. (di seguito *investimenti 4.0*) e/o di investimenti in macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell'ambito di programmi finalizzati a migliorare l'ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi (di seguito *investimenti green*), pari complessivamente a 225.000,00 € (importi in euro, IVA esclusa);

TOTALE INVESTIMENTO			
	in leasing		TOTALE
	2022	2023	
<i>Investimenti in beni strumentali</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Investimenti 4.0</i>	225.000,00 €	0,00 €	225.000,00 €
<i>Investimenti green</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTALE	225.000,00 €	0,00 €	225.000,00 €

TENUTO CONTO delle verifiche effettuate dalla BANCA IFIS S.P.A. in ordine alla regolarità formale e alla completezza della documentazione, nonché alla sussistenza dei requisiti di natura soggettiva relativi alla dimensione di impresa, secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto interministeriale 25 gennaio 2016 per le domande presentate anteriormente al 1° gennaio 2023 o



secondo quanto previsto dall'art. 12 del decreto interministeriale 22 aprile 2022 per le domande presentate a decorrere dalla predetta data del 1° gennaio 2023, e dell'assunzione da parte della stessa banca/intermediario finanziario della relativa delibera di *finanziamento* n. **14050456** del **27/10/2022**;

RITENUTA, pertanto, concedibile l'agevolazione nella misura massima pari all'ammontare complessivo degli interessi calcolati al tasso del 2,75 (duevirgolasettantacinque) per cento, per gli *investimenti in beni strumentali e/o* del 3,575 (trevirgolacinquecentosettantacinque) per cento, per gli *investimenti 4.0 e/o* del 3,575 (trevirgolacinquecentosettantacinque) per cento, per gli *investimenti green*, su un piano convenzionale di ammortamento, con rate semestrali e della durata di cinque anni, di importo corrispondente al *finanziamento* deliberato avente le caratteristiche previste all'articolo 4 del decreto interministeriale 25 gennaio 2016 o le caratteristiche previste all'articolo 8 del decreto interministeriale 22 aprile 2022 e nel rispetto dei limiti dell'intensità di aiuto massima in rapporto agli investimenti, in conformità al *regolamento GBER*, o al regolamento (UE) n. 702/2014 per le imprese agricole e al regolamento (UE) n. 1388/2014 per le imprese della pesca e acquacoltura;

DECRETA

Art. 1

(Concessione delle agevolazioni)

1. All'impresa **FACCHINI LINO SNC DI FACCHINI PAOLO & C.** con sede legale in **VIA BELTRAMI 8 Curtatone (MN)** è concesso un contributo di **22.707,86 €** commisurato agli interessi sull'importo del *finanziamento* deliberato di **225.000,00 €**, pari ad un'intensità agevolativa di **9,26% ESL**, per un investimento da realizzare nella sede operativa ubicata in **VIA BELTRAMI 8 Curtatone (MN)**.
2. L'onere di cui sopra graverà sulla contabilità speciale n. 5850 del Fondo per la crescita sostenibile alimentata dalle risorse disponibili sul capitolo 7489 piano di gestione 1 del bilancio di previsione del *Ministero*, secondo la seguente ripartizione per annualità (espressa in euro):

ANNO	2022	2023	2024	2025	2026	2027
IMPORTO	2.270,79 €	4.541,57 €	4.541,57 €	4.541,57 €	4.541,57 €	2.270,79 €

Art. 2

(Piano delle erogazioni)

1. Le agevolazioni concesse sono erogate dal *Ministero* in un'unica soluzione oppure in quote annuali in base alle modalità di cui all'articolo 14 del decreto interministeriale 22 aprile 2022 e al punto 13 della circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022, secondo il seguente piano delle erogazioni (importi in euro):

ANNO	1	2	3	4	5	6
IMPORTO	2.270,79 €	4.541,57 €	4.541,57 €	4.541,57 €	4.541,57 €	2.270,79 €



2. L'erogazione del contributo è subordinata al completamento dell'investimento, da ultimare entro dodici mesi dalla data di stipula del *finanziamento*, secondo quanto previsto all'articolo 5, comma 5, del decreto interministeriale 25 gennaio 2016 per le domande presentate anteriormente al 1° gennaio 2023 o secondo quanto previsto all'articolo 9, comma 10, del decreto interministeriale 22 aprile 2022 per le domande presentate a decorrere dalla predetta data del 1° gennaio 2023, che l'impresa deve attestare, previo pagamento a saldo dei beni oggetto dell'investimento stesso, entro il termine massimo di 120 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell'investimento secondo lo schema di cui all'allegato n. 2 della citata circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022 e in base alle modalità di cui al punto 13.3 della medesima circolare. Qualora l'investimento ammissibile effettivamente sostenuto risulti inferiore al *finanziamento*, il *Ministero* provvede a rideterminare, a conclusione dell'investimento, le agevolazioni calcolate all'atto della concessione del contributo.
3. Secondo quanto previsto al punto 13 della citata circolare 410823 del 6 dicembre 2022, ai fini dell'erogazione del contributo in un'unica soluzione o della prima quota di contributo l'impresa beneficiaria deve presentare al *Ministero*, in via esclusivamente telematica, la Richiesta Unica (modulo RU), redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 2 e secondo le modalità indicate al punto 13.3 della suddetta circolare e corredata delle dichiarazioni liberatorie rese dai fornitori, utilizzando lo schema di cui all'allegato n. 4, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestanti, altresì, il requisito di nuovo di fabbrica.
4. Ai fini dell'erogazione delle quote di contributo successive alla prima, laddove previste, l'impresa beneficiaria deve presentare al *Ministero*, in via esclusivamente telematica, la Richiesta di Pagamento (modulo RP) secondo le modalità indicate al punto 13.6 della suddetta circolare.

Art. 3

(Obblighi e impegni del Soggetto beneficiario)

1. L'impresa beneficiaria delle agevolazioni si impegna a:
 - a) completare l'investimento entro il termine massimo di dodici mesi dalla data di stipula del *finanziamento*, ossia nei termini di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto interministeriale 25 gennaio 2016 per le domande presentate anteriormente al 1° gennaio 2023 o nei termini di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto interministeriale 22 aprile 2022 per le domande presentate a decorrere dalla predetta data del 1° gennaio 2023;
 - b) per le domande presentate anteriormente al 1° gennaio 2023, rispettare con regolarità il piano di rimborso previsto dal *finanziamento*;
 - c) presentare al *Ministero* la documentazione indicata al punto 13 della citata circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022;
 - d) in caso di acquisto in leasing, l'impresa locataria è obbligata ad esercitare anticipatamente, al momento della stipula del contratto di leasing, l'opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo, i cui effetti decorrono dal termine della locazione finanziaria, fermo restando l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, come previsto all'articolo 5, comma 7, del decreto interministeriale 25 gennaio 2016 per le domande presentate anteriormente al 1° gennaio 2023 o come previsto all'articolo 8, comma 5, del decreto interministeriale 22 aprile 2022 per le domande presentate a decorrere dalla predetta data del 1° gennaio 2023;
 - e) consentire e favorire in ogni fase del procedimento lo svolgimento di controlli e monitoraggi disposti dal *Ministero*, nonché da competenti organismi statali, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati alla verifica della corretta fruizione delle agevolazioni secondo le modalità ed entro i limiti previsti dal decreto interministeriale 25 gennaio 2016 per le domande presentate



- anteriormente al 1° gennaio 2023 o secondo le modalità ed entro i limiti previsti dal decreto interministeriale 22 aprile 2022 per le domande presentate a decorrere dalla predetta data del 1° gennaio 2023 e corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti dallo stesso *Ministero*, ivi inclusa l'acquisizione di un campione dei titoli di spesa facenti parte dell'investimento agevolato, in base a quanto previsto rispettivamente al punto 13.9 della circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017 o al punto 13.9 della circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022;
- f) comunicare tempestivamente al *Ministero* e per conoscenza alla banca o all'intermediario finanziario l'eventuale perdita, successivamente all'accoglimento dell'istanza di agevolazione, dei requisiti previsti all'articolo 3, comma 1, del decreto interministeriale 25 gennaio 2016 per le domande presentate anteriormente al 1° gennaio 2023 o dei requisiti previsti all'articolo 7, comma 1, del decreto interministeriale 22 aprile 2022 per le domande presentate a decorrere dalla predetta data del 1° gennaio 2023;
 - g) trasmettere tempestiva comunicazione al *Ministero* qualora i beni oggetto dell'investimento siano alienati, ceduti o distratti dall'uso produttivo nei 3 anni successivi alla data di completamento dell'investimento stesso e qualora ricorrano le altre fattispecie previste all'articolo 12 del decreto interministeriale 25 gennaio 2016 per le domande presentate anteriormente al 1° gennaio 2023 o le altre fattispecie previste all'articolo 23, del decreto interministeriale 22 aprile 2022 per le domande presentate a decorrere dalla predetta data del 1° gennaio 2023;
 - h) conservare ogni documento ed attestazione predisposti ai fini della concessione delle agevolazioni per un periodo di dieci anni dalla data di concessione delle agevolazioni medesime

Art. 4 **(Sospensione delle erogazioni)**

1. In relazione alle domande presentate anteriormente al 1° gennaio 2023, il *Ministero* sospende l'erogazione del contributo all'impresa nelle more del perfezionamento del provvedimento di revoca nei casi di cui al successivo art. 5, nonché qualora emerga che l'impresa beneficiaria non abbia adempiuto alle condizioni contrattuali del rimborso del finanziamento o di corresponsione dei canoni di leasing e che non si sia rimessa al corrente con i pagamenti entro il termine di 120 gg. dall'inadempimento.

Art. 5 **(Revoche)**

1. Il *Ministero* può revocare i benefici concessi, in tutto o in parte, verificandosi anche una sola delle seguenti ipotesi:
- a) venga accertato che l'impresa beneficiaria in qualunque fase del procedimento abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
 - b) venga accertata l'assenza, all'atto di presentazione della domanda di agevolazione, dei requisiti di ammissibilità previsti all'articolo 3, comma 1, del decreto interministeriale 25 gennaio 2016 per le domande presentate anteriormente al 1° gennaio 2023 o dei requisiti di ammissibilità previsti all'articolo 7, comma 1, del decreto interministeriale 22 aprile 2022 per le domande presentate a decorrere dalla predetta data del 1° gennaio 2023;
 - c) i beni oggetto del finanziamento o del contratto di leasing siano alienati, ceduti o distratti dall'uso produttivo previsto nei tre anni successivi alla data di completamento dell'investimento;
 - d) venga accertata la non conformità degli investimenti realizzati a quanto previsto all'articolo 5 del decreto interministeriale 25 gennaio 2016 per le domande presentate anteriormente al 1° gennaio



- 2023 o a quanto previsto all'articolo 9 e all'articolo 10 del decreto interministeriale 22 aprile per le domande presentate a decorrere dalla predetta data del 1° gennaio 2023;
- e) l'investimento non sia stato concluso nei termini di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto interministeriale 25 gennaio 2016 per le domande presentate anteriormente al 1° gennaio 2023 o nei termini di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto interministeriale 22 aprile 2022 per le domande presentate a decorrere dalla predetta data del 1° gennaio 2023;
 - f) l'impresa beneficiaria non presenti le richieste di erogazione (moduli RU e RP) delle quote di contributo nel rispetto dei termini e delle condizioni di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto interministeriale 22 aprile 2022 e al punto 13 della circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022;
 - g) per le domande presentate anteriormente al 1° gennaio 2023, l'impresa beneficiaria non ottemperi all'obbligo di apporre su ogni fattura la dicitura prescritta dall'articolo 10, comma 6 del decreto interministeriale 25 gennaio 2016 o, per le domande presentate a decorrere dalla predetta data del 1° gennaio 2023, le fatture elettroniche, sia di acconto che di saldo, non riportino il CUP e il riferimento alla norma istitutiva dell'intervento secondo le previsioni di cui all'articolo 14, comma 11, del decreto interministeriale 22 aprile 2022;
 - h) l'impresa beneficiaria sia stata oggetto di dichiarazione di fallimento prima che siano trascorsi tre anni dalla data di completamento dell'investimento;
 - i) per le domande presentate anteriormente al 1° gennaio 2023, l'impresa beneficiaria non consenta lo svolgimento dei controlli di cui all'articolo 11 del decreto interministeriale 25 gennaio 2016 o, per le domande presentate a decorrere dalla predetta data del 1° gennaio 2023, l'impresa beneficiaria non consenta lo svolgimento dei controlli di cui all'articolo 22 del decreto interministeriale 22 aprile 2022;
 - j) emerga che l'impresa beneficiaria abbia fruito di agevolazioni pubbliche concesse per i medesimi beni e per le medesime spese oltre i limiti delle intensità massime previste nei regolamenti unionali applicabili;
 - k) per le domande presentate anteriormente al 1° gennaio 2023, intervenga la risoluzione o decadenza del contratto di finanziamento, tranne nel caso di rimborso anticipato o, nel caso di leasing, di riscatto anticipato;
 - l) venga accertato che il *finanziamento* accordato all'impresa determina il superamento del limite massimo di 4 milioni di euro previsto all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, e ss.mm.ii.;
 - m) l'impresa beneficiaria non provveda, nel caso di domande presentate anteriormente al 1° gennaio 2023, all'apertura della sede operativa nel territorio nazionale secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 3, del decreto interministeriale 25 gennaio 2016 o, nel caso di domande presentate a partire dal 1° gennaio 2023, all'apertura dell'unità locale nel territorio nazionale secondo quanto previsto all'articolo 7, comma 3, del decreto interministeriale 22 aprile 2022.
2. Il *Ministero* procede, altresì, alla revoca dell'agevolazione, in tutto o in parte, senza ulteriore preavviso all'impresa beneficiaria, qualora il contratto di *finanziamento* non venga stipulato o venga stipulato per un importo inferiore rispetto al *finanziamento* inizialmente deliberato.
3. Il *Ministero* procede alla revoca dell'agevolazione, in tutto o in parte, anche nel caso in cui sussistano, per le domande presentate anteriormente al 1° gennaio 2023, le ulteriori condizioni di revoca previste dal decreto interministeriale 25 gennaio 2016 e dalla circolare 15 febbraio 2017, n. 14036 e ss.mm.ii., o, per le domande presentate a decorrere dalla predetta data del 1° gennaio 2023, le ulteriori condizioni di revoca previste dal decreto interministeriale 22 aprile 2022 e dalla circolare 6 dicembre 2022, n. 410823 e ss.mm.ii.



Art. 6
(Restituzione quote)

1. Per effetto della revoca, il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare. Nel caso in cui, in conseguenza dell'intervenuta revoca, si debba provvedere alla restituzione, in tutto o in parte, del beneficio già erogato, secondo quanto disposto dall'articolo 9 del d. lgs. 31/03/1998 n. 123, l'importo da restituire è maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, ferma restando l'applicazione delle eventuali altre sanzioni amministrative pecuniarie previste.

IL DIRETTORE GENERALE
(Giuseppe Bronzino)

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche.

